

(N. 1214)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1337)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 LUGLIO 1950

Miglioramenti economici al clero congruato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.

La stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio

1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazioni dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.